



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea

Modifica del 6 febbraio 2024

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 15 ottobre 2021¹ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea è modificata come segue:

Art. 1 Divieto d'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno

L'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle altre zone soggette a restrizioni (zone soggette a restrizioni) stabilite nell'allegato è vietata.

Art. 2 Importazione di carni di pollame

¹ L'importazione di carni di pollame ottenute da animali detenuti nelle zone soggette a restrizioni stabilite nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, possono essere importati i prodotti seguenti:

- a. carni di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni sottoposte a un trattamento termico secondo l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687² che elimina l'agente patogeno dell'influenza aviaria;

¹ RS 916.443.102.1

² Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dic. 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/751, GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7.

- b. carni fresche di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni che non sia una zona di protezione, se:
 1. ogni singola partita è stata autorizzata dall'autorità competente del luogo di provenienza secondo le disposizioni degli articoli 42, 43 e 49 del regolamento delegato (UE) 2020/687,
 2. il veterinario cantonale ha precedentemente autorizzato l'importazione,
 3. prima dell'invio di ciascuna partita, l'azienda di destinazione ha confermato per iscritto all'autorità competente del luogo di provenienza l'accettazione della partita, e
 4. la partita è trasportata senza scarichi e senza interruzioni fino allo scarico nell'azienda di destinazione.

Art. 6 Certificati sanitari

Le carni di pollame e i prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 7 numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235³.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore l'8 febbraio 2024⁴.

6 febbraio 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dic. 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE; GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2744, GU L, 2023/2744, 15.12.2023.

⁴ Pubblicazione urgente del 7 feb. 2024 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3-5)

Territori interessati e zone soggette a restrizioni

1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell'UE interessati

Gli Stati membri dell'UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nell'UE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447	Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L del 30.10.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/416, GU L, 2024/416, 31.1.2024

2 Stati membri dell'UE interessati

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni:

Belgio
Bulgaria
Danimarca
Francia
Germania
Polonia
Romania
Slovacchia
Svezia
Ungheria

